

PROT. 5289

AGENZIA DEL TERRITORIO
Protocollo d'intesa con le OO.SS.
Incontro del 20 giugno 2011

In relazione all'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, in corso di svolgimento ai sensi dall'articolo 19, comma 10, del D.L. 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nel corso della riunione del 09 giugno u.s. con le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative del personale dirigente e delle aree funzionali, l'Agenzia ha fornito dettagliata informativa in merito ai primi dati dell'attività di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subito variazioni non dichiarate dalla parte, altrimenti noti come "immobili fantasma".

In occasione della predetta riunione, le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato specifiche criticità, riscontrate in alcuni Uffici, nell'organizzazione delle relative procedure, confermando l'esigenza di indicazioni generali in ordine a diversi istituti.

Le problematiche evidenziate riguardano sostanzialmente il trattamento di trasferta (missioni), le modalità di incentivazione dell'attività in argomento e la sicurezza.

In merito a quanto evidenziato, l'Agenzia fornisce i chiarimenti sotto elencati ai quali seguiranno dettagliate istruzioni al fine di conseguire una uniforme applicazione contenendo al massimo le eventuali criticità.

Nel quadro delle indicazioni fornite, le problematiche in questione saranno oggetto di specifiche riunioni con le OO.SS. a livello regionale ai fini di una organizzazione delle attività più aderente alle specifiche realtà locali.

A) MISSIONI

A.1) Tempo di viaggio equiparabile a orario di lavoro:

L'articolo 94 del vigente CCNL del comparto Agenzie Fiscali che disciplina il trattamento di trasferta prevede al comma 1, lett. g), ai fini del compenso per lavoro straordinario, la possibilità di considerare attività lavorativa il tempo di viaggio per talune categorie di lavoratori - oltre a quelle previste dalla lettera f) del medesimo comma - per le quali, date le modalità di espletamento delle loro prestazioni, sia necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore.

Fulvio

[Handwritten mark]

*Mell
Ole*

[Handwritten signatures and initials]

Ciò premesso, come peraltro richiesto dalle OO.SS. in varie occasioni, si rappresenta che l'attività di attribuzione della rendita presunta, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolta in sopralluogo dai tecnici incaricati, è individuabile come tipologia di attività per la quale è prevista l'equiparazione tra attività lavorativa e tempo di viaggio ai fini del compenso per lavoro straordinario.

A.2) Buono pasto.

Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento degli Uffici per il regolare svolgimento della straordinaria attività in argomento, si fa presente che i dipendenti che effettuino sopralluoghi in missione di durata inferiore alle otto ore, hanno diritto all'attribuzione del buono pasto qualora l'incarico da svolgere abbia durata superiore alle sei ore e trentuno minuti, comprensivo della pausa, indipendentemente dall'orario di lavoro giornaliero previsto.

B) Sistemi di misurazione dei chilometri percorsi.

In ordine al calcolo della distanza percorsa dai tecnici nelle missioni legate all'attività straordinaria di verifica per l'attribuzione delle rendite presunte, si conferma la possibilità di desumere il chilometraggio effettivamente percorso utilizzando il dato registrato dal navigatore GPS di cui il dipendente è dotato.

C) Uso del mezzo proprio (copertura Assicurativa Kasco).

Nell'ambito del contratto generale per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli stipulato tra la Consip e INA-Assitalia è presente anche la Polizza Kasco - dipendenti.

La polizza regola la normale copertura assicurativa per i rischi di danneggiamento agli autoveicoli di proprietà dei dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per l'esecuzione di prestazioni di servizio, secondo i parametri standard previsti per la generalità delle Amministrazioni Pubbliche non suscettibili di integrazioni e modifiche.

Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che i particolari eventi che dovessero verificarsi durante l'attività in questione connessi all'uso del mezzo proprio, in casi dubbi, potranno essere rappresentati direttamente alla Direzione Centrale per una verifica preliminare alla formalizzazione della denuncia di sinistro

D) Straordinario.

Le competenti Direzioni centrali dell'Agenzia (Direzione centrale Pianificazione, controllo e amministrazione e Direzione centrale Catasto e Cartografia) valutano ai fini dell'attribuzione dello straordinario i fabbisogni rappresentati dalle Direzioni Regionali

Mil
Cb

Delegato
✓

Man. 2 [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

Si precisa inoltre che i compensi attribuibili per lo svolgimento di lavoro straordinario non rientrano nel computo delle voci retributive soggette al blocco del trattamento economico complessivo individuale al 31 dicembre 2010 introdotto dall'articolo 9 del decreto legge 31/5/2010 n. 78, convertito in legge 122 del 30 luglio 2010.

Infatti l'interpretazione letterale della norma, che espressamente si riferisce al "trattamento economico ordinariamente spettante" esclude dal blocco le componenti connesse a prestazioni e remunerazioni di carattere non ordinario.

E) Decreto sviluppo (articolo 7 del decreto legge 70/2011).

L'art. 7, comma 1, lett. a), del DL n. 70/2011, attualmente in corso di conversione, testualmente recita:

"Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese";

Il successivo comma 2, lett. a) punto 1, prevede che :

"a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Omissis....."

La norma si riferisce ai controlli amministrativi effettuati in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente e riconnette la sanzione disciplinare ai dipendenti pubblici che agiscano in violazione della disposizione stessa.

Al riguardo, in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale che fisserà le modalità e i termini per garantire la corretta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, l'Agenzia ritiene che la norma non incida sull'attività di attribuzione della rendita presunta, tenuto conto che le specifiche modalità di

*Mull
Ca*

d

pa @ hr

VP

MP

Pelucchi
y
[Signature]
[Signature]

svolgimento delle verifiche non prevedono forme di accesso all'interno degli immobili ma esclusivamente rilievi fotografici e tecnici esterni agli stessi.

F) Attività e privacy

In merito alla garanzia del rispetto delle norme sulla privacy, si rappresenta che la tutela prevista in materia di riservatezza deve necessariamente essere temperata con l'interesse pubblico proprio della normativa che, nella fattispecie, pone a carico dell'Agenzia lo svolgimento della straordinaria attività in argomento.

A tale riguardo, precisando che non è configurabile alcun tipo di responsabilità connessa alla citata normativa a carico dei dipendenti incaricati di effettuare i rilievi fotografici, si assicura che le operazioni svolte in Ufficio dopo i suddetti rilievi (calcolo della consistenza sommaria di ciascuna delle unità immobiliari, con l'ausilio delle ortofoto) saranno organizzate in modo da garantire il totale rispetto della normativa in questione. A tal fine saranno fornite apposite istruzioni agli Uffici

G) Auto di servizio in dotazione

È stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine di 15 autovetture, una per ogni Direzione Regionale.

In presenza di particolari situazioni di criticità, l'Agenzia valuterà la possibilità di noleggiare ulteriori autovetture da adibire a tali attività, per il periodo occorrente alle necessità eventualmente rappresentate per l'efficace completamento delle stesse.

H) Sicurezza

Si premette che il primario interesse pubblico da raggiungersi in attuazione della disposizione normativa che prevede la straordinaria attività di attribuzione delle rendite presunte, non può prescindere dal rispetto delle norme di legge e contrattuali poste a tutela della sicurezza dei dipendenti coinvolti nelle predette attività, soprattutto quando le stesse siano svolte in zone isolate o a rischio.

Al riguardo si ricorda che l'Agenzia ha siglato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività di servizio da parte dei tecnici attraverso la definizione di percorsi operativi di sicura efficienza, anche in funzione preventiva e deterrente.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dato attuazione al suddetto protocollo d'intesa impartendo ai propri uffici istruzioni diramate con specifica circolare applicativa.

Il coinvolgimento dei Comandi Regionali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, già previsto nella procedura operativa n. 140/2011 sia a livello regionale che provinciale, garantisce un'ampia tutela, sotto il profilo della sicurezza,

Deleu...
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Maigebm 4 *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

dell'attività dei dipendenti dell'Agenzia coinvolti nelle azioni per l'attribuzione della rendita presunta, riducendo in concreto il rischio di azioni intimidatorie o di disturbo dirette nei confronti del personale.

Sono in corso, inoltre, ulteriori iniziative tese a potenziare, a livello locale, il suddetto supporto attraverso collaborazioni con il Corpo Forestale.

Si ricorda inoltre che la menzionata Procedura operativa n. 140/2011 ha previsto che i Direttori degli Uffici provinciali dovranno altresì informare le autorità locali (Prefetti, Sindaci) dell'avvio delle operazioni per averne il relativo supporto.

E' rimessa alla responsabile valutazione del direttore dell'Ufficio, la cui competenza territoriale includa realtà particolari per estensione, caratteristiche geografiche o sociali, la scelta di programmare le verifiche in sopralluogo con l'impiego di due unità.

I) Incentivazione

Tenuto conto della necessità di assicurare un equilibrio nella corresponsione del trattamento accessorio, l'Agenzia si impegna comunque a definire specifiche politiche di incentivazione della peculiare attività di attribuzione della rendita presunta, che ne caratterizza la missione istituzionale per l'anno in corso, secondo criteri e modalità coerenti con il sistema incentivante dell'Agenzia stessa e previo confronto con le OO.SS., con l'obiettivo di assicurare l'uniforme trattamento su tutto il territorio nazionale, tenendo in debito conto il disagio nello svolgimento delle operazioni.

L) Tempistica assegnata alle attività di attribuzione della rendita presunta

La tempistica prevista in sede di pianificazione dell'attività di attribuzione di rendita presunta è stata determinata sulla base di tutte le operazioni da svolgere (predisposizione del fascicolo; sopralluogo; incidenza dei percorsi andata/ritorno da e per l'ufficio; compilazione scheda elettronica; incidenza dei casi particolari da trattare in ufficio a valle della acquisizione a sistema delle informazioni rilevate in sopralluogo).

Essendo una attività mai svolta in precedenza, le operazioni in sopralluogo sono state sottoposte ad un test sul campo, ottenendo un responso di un tempo medio di trattazione simile fra le diverse realtà testate.

Il tempo medio rilevato è stato adeguatamente incrementato per tener conto dei tempi previsti per le ulteriori operazioni da svolgere a valle del sopralluogo, pervenendo alla stima di un'ora ad accertamento trattato.

Tenuto conto dell'esistenza delle molteplici realtà territoriali presenti in Italia, l'Agenzia - come peraltro avviene ordinariamente per altre attività pianificate - valuterà in corso d'opera le eventuali situazioni critiche, rispetto alla media

MM
CA

Perini
RS

Y

SA













Pa *B* *e* *pr* *5* *VA* *MA*

[Signature]

nazionale, rimodulando i tempi standard e le conseguenti quantità lavorabili degli uffici provinciali interessati dalle criticità.

Si rappresenta inoltre che anche le unità non accatastabili e non visualizzabili, per le quali occorre un tempo minore di lavorazione, vengono considerate nel tempo medio stimato.

Roma, 20 giugno 2011

| PER L'AMMINISTRAZIONE | PER LE OO.SS. |
|---|---|
|  | CGIL-FP  |
|  | CISL-FPS  |
| | UIL-PA   |
| | FED. CONFISAL-SALFI   |
| | RDB-USB NON FIRMA |
| | FLP    |
| | CIDA-UNADIS  |